

Contratto di assicurazione assistenza

Allianz  **Emergenze alla guida**

Fascicolo Informativo

Modello : FI-0009-8016-517-27042018

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Servizio Clienti



AllianzNOW, la tua protezione in tempo reale.

Scarica gratuitamente la nuova App dei clienti Allianz per ricevere assistenza, gestire sinistri e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno. Basta solo il tuo **codice fiscale** e il numero della tua polizza

Scarica l'App



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

a Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**
Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico:** 800.68.68.68; **Sito Internet:** www.allianz.it;
Indirizzo di posta elettronica: allianz.spa@pec.allianz.it.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.allianz.it.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet: www.allianz.it.

b Informazioni sul contratto

Rinnovo del contratto

AVVERTENZA: il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la copertura assicurativa cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative

Il contratto ha per oggetto la fornitura di prestazioni di Assistenza in favore del conducente e dei trasportati del veicolo assicurato.

I servizi di Assistenza sono prestati attraverso l'utilizzo del dispositivo satellitare installato a bordo del veicolo, quando previsto, oppure telefonicamente.

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati:

13 "Chi e cosa assicuriamo", 14 "Le prestazioni della copertura assicurativa" e 16 "La validità territoriale" presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

Le coperture:

A - Assistenza Satellitare

- Telesoccorso con localizzazione automatica GPS;
- Consulenza medica;
- Trasmissione messaggi urgenti;
- Localizzazione GPS vettura rubata.

B - Assistenza alla mobilità

- Soccorso stradale;
- Invio officina mobile;
- Montaggio e smontaggio catene da neve;
- Rimborso Taxi;
- Prenotazione alberghiera, ricerca numeri telefonici di prima necessità;
- Rientro a domicilio o proseguimento del viaggio - spese di soggiorno;
- Recupero del veicolo - rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale;

Nota Informativa

Invio di un autista professionista;
Autovettura sostitutiva per danni al veicolo;
Autonoleggio - sconti e agevolazioni.

C - Assistenza all'estero

Invio di pezzi di ricambio;
Anticipo di cauzione penale;
Anticipo spese di prima necessità.

D - Assistenza per furto veicolo

Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo;
Disbrigo pratiche furto;
Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio.

E - Assistenza sanitaria per infortunio conseguente a incidente stradale

Rimborso spese di emergenza;
Rimpatrio/rientro sanitario;
Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione;
Aiuto familiare;
Assistenza nel caso di ricovero o decesso all'estero.

Limitazioni ed Esclusioni

AVVERTENZA: il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione della copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli:

1 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" della Sezione CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, 15 "Le esclusioni della copertura assicurativa" presente nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA e 23 "Adempimenti" della sezione OPERATIVITA'.

AVVERTENZA: nel contratto le prestazioni vengono erogate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo.

AVVERTENZA: l'installazione del dispositivo satellitare è obbligatoria entro il termine indicato nella Scheda tecnica di modulo, in mancanza, l'Impresa può esercitare il diritto di recesso. Il dispositivo satellitare è essenziale per la corretta erogazione delle prestazioni di cui all'Articolo 14 A - Assistenza satellitare. Per maggiori dettagli sull'impianto satellitare si rimanda agli Articoli:

17 "Comodato", 18 "Installazione", 19 "Guasto o malfunzionamento", 20 "Controllo", 21 "Corretto funzionamento", 22 "Disinstallazione" e 23 "Adempimenti" presenti nella Sezione OPERATIVITA'.

AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni assicurate prevede delle limitazioni territoriali, per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 16 "La validità territoriale" presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ed all'allegato "Validità territoriale".

4. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo 5 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli 3 "Modifiche della copertura assicurativa" e 4 "Variazione del rischio" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

6. Premi

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione dell'Impresa, al verificarsi del sinistro.

Il premio, determinato per periodi di assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità mensile.

Nota Informativa

Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (SEPA Direct Debit).

Sono dovute tutte le mensilità per aver diritto alla prestazione assicurativa.

A tale scopo il Contraente autorizza l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

La suddetta periodicità mensile del premio prevede l'applicazione di un'addizionale nella misura del 5,3%.

7. Adeguamento del premio

Al momento del rinnovo del contratto l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

Le variazioni tariffarie sono messe a disposizione del Contraente presso l'agenzia a cui è assegnato il contratto prima del rinnovo. Per maggior dettagli si rinvia all'Articolo 7 "Adeguamento del premio" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

8. Diritto di Disdetta e di Recesso

Diritto di Disdetta

AVVERTENZA: le Parti possono esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nel contratto, inviando lettera raccomandata nei il termine e con le modalità disciplinate all'Articolo 2 "durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

Diritto di Recesso

AVVERTENZA: in caso di mancata installazione del dispositivo satellitare, per responsabilità riconducibile all'Assicurato entro il termine di indicato nella scheda di polizza, l'Impresa ha facoltà di recedere dal contratto. Per maggiori dettagli si rinvia all'art.18 "Installazione" della sezione OPERATIVITA'.

Diritto di ripensamento

AVVERTENZA: il diritto di ripensamento può essere esercitato solo nel caso in cui il contratto sia stato acquistato a distanza, intendendosi per tale la sottoscrizione della copertura assicurativa avvenuta con qualunque mezzo che non preveda la presenza fisica e simultanea del Contraente, dell'Impresa, dell'Intermediario puntualmente identificato nei Modelli 7a e 7b, o di un suo incaricato.

L'Assicurato e/o il Contraente, qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005, hanno diritto di recedere dal contratto **entro 15 giorni dal pagamento del premio**. Per i termini e le modalità dell'esercizio di tale diritto si rinvia per maggior dettaglio all'Articolo 6 "Diritto di ripensamento" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art.2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana;le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

11. Regime Fiscale

Secondo le vigenti disposizioni di legge, l'aliquota fiscale applicata è il 10% sul premio imponibile di tutte le prestazioni.

Nota Informativa

C Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: l'Impresa presta i servizi di Assistenza tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. con sede in via Ampère n.30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi n.3, 20137 Milano, per maggiori dettagli si rinvia all'Articolo 13 "Le prestazioni della copertura assicurativa" della sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

AVVERTENZA: la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cui alla Sezione ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA, cui si rinvia per maggior dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e-mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.**

Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori - RECLAMI - Guida".

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

Nota Informativa


14. Arbitrato

Ricorso all'Arbitrato

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la Facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.
Andrea Costa Giuliana Casamassima



Nota Informativa

Glossario

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento ISVAP nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Codice Infocar: codice alfanumerico con il quale la pubblicazione "Quattroruote", Editoriale Domus, identifica in modo univoco marca, modello, versione ed allestimento di un veicolo.

Codice IMEI: codice alfanumerico che identifica univocamente l'apparecchio satellitare.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il Contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Dispositivo satellitare: insieme delle componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche dell'impianto di localizzazione satellitare installate sul veicolo (di seguito "dispositivo").

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nella normativa contrattuale, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impresa: Allianz S.p.A..

Indennizzo/Indennità: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una Invalidità Permanente o una Inabilità Temporanea.

Massimale: importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate .

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di assicurazione.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Veicolo assicurato: il veicolo in uso all'Assicurato, in qualità di conducente o semplice trasportato al momento del sinistro.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza o alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

AVVERTENZA: Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di assicurazione.

Indice

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

OPERATIVITA'

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

COSTI NON ASSICURATIVI

VALIDITA' TERRITORIALE

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il suddetto premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit) ed è dovuto per l'intera annualità.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente la copertura resta sospesa:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell'annualità.

Art. 2 - Durata e proroga della copertura assicurativa

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda tecnica di modulo.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata della copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 3 - Modifiche della copertura assicurativa

Le eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 4 - Variazione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi dell'Art.1898 c.c..

Nel caso di variazione del veicolo assicurato nella Scheda tecnica di modulo è possibile effettuare la sostituzione del presente documento a condizione che:

- il Contraente trasferisca il dispositivo satellitare sul nuovo veicolo tenendo a proprio carico le spese derivanti riportate nell'allegato "Costi non assicurativi";
- il nuovo veicolo sia della stessa tipologia del precedente e rientri tra quelli previsti nell'Articolo 13 "Chi e cosa assicuriamo" della successiva Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA;
- il proprietario del veicolo resti invariato.

In ogni altro caso di variazione del veicolo, non è possibile effettuare la sostituzione del presente documento.

Nei casi per i quali non sia possibile la sostituzione del presente contratto e nei casi di vendita e consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva all'estero, il contratto assicurativo si risolve e l'Impresa, fermo quanto previsto nella Sezione OPERATIVITA' (Articolo 22 "Disinstallazione"), restituisce la parte di premio pagato e non goduto. Il premio è restituito al netto di imposte ed altri oneri stabiliti per legge, a far data dalla presentazione di idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo ad eccezione del solo caso di furto per il quale il rimborso del premio è calcolato a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Art. 5 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

(Valido solo nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto a distanza e cioè con qualunque mezzo che non preveda la presenza fisica e simultanea dell'impresa/intermediario e del contraente)

Art. 6 - Diritto di ripensamento

L'Assicurato e/o il Contraente, qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005, hanno diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dal pagamento del premio dandone comunicazione all'Impresa, a condizione che in tale periodo non sia stato denunciato alcun sinistro a termini del presente contratto e che sul veicolo non sia stato ancora installato il dispositivo satellitare.

L'Impresa provvede al rimborso del premio pagato e non goduto - al netto di imposte e contributi - trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Condizioni di assicurazione

Art. 7 - Adeguamento del premio

Al momento del rinnovo del contratto l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

In occasione di ciascun rinnovo annuo del contratto, ferme le altre condizioni di assicurazione pattuite, l'Impresa può modificare il premio richiesto in base alla tariffa relativa ai rischi assicurati in vigore alla data di scadenza.

Le variazioni tariffarie sono messe a disposizione del Contraente presso l'agenzia a cui è assegnato il contratto prima del rinnovo.

Art. 8 - Costi non assicurativi

All'emissione del contratto assicurativo è allegato il listino dei costi non assicurativi, che ne è parte integrante, nel quale sono indicati i costi da sostenere a carico del Contraente relativi al dispositivo.

Al rinnovo del contratto l'Impresa ha la facoltà di modificare il listino prezzi dell'allegato "Costi non assicurativi" con l'emissione di un nuovo allegato.

Le eventuali variazioni dell'allegato sono comunicate al Contraente prima della scadenza annuale del contratto, ovvero, in mancanza di comunicazioni le condizioni restano invariate.

Fermo quanto previsto nell'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa", il Contraente con il rinnovo del contratto accetta le eventuali variazioni indicate nell'allegato "Costi non assicurativi" e le nuove condizioni saranno efficaci per l'annualità successiva, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.

Art. 9 - Comunicazioni

L'Impresa, per le sole finalità legate alle garanzie prestate con il presente contratto di assicurazione, può comunicare con l'Assicurato, a seconda dei casi, attraverso i mezzi che riterrà più idonei, compresi mezzi di comunicazione elettronica quali: telefonia mobile (formato testo o voce), indirizzo di posta elettronica, internet.

In particolare, si conviene che le notifiche di un possibile furto potranno avvenire con l'utilizzo di telefonia mobile al numero indicato nella Scheda tecnica di modulo (formato testo o voce), indirizzo di posta elettronica ed internet.

Art. 10 - Sospensione

Non è ammessa la sospensione del contratto di assicurazione o delle singole prestazioni.

Art. 11 - Servizi telematici

All'interno dell'area personale clienti Allianz del sito www.allianz.it, è disponibile una Sezione dedicata agli assicurati con il presente contratto assicurativo per la gestione dei servizi e delle utilità del dispositivo satellitare.

La sezione è accessibile esclusivamente dal proprietario del veicolo.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 13 - Chi e cosa assicuriamo

Il presente contratto assicurativo ha per oggetto la fornitura dei servizi di assistenza in favore del conducente, del veicolo e dei trasportati del veicolo assicurato, **fatto salvo quanto espressamente escluso dal successivo Articolo 15 "Le esclusioni dalla copertura assicurativa"**.

Le garanzie di assistenza sono attivabili telefonicamente oppure, limitatamente alle garanzie di "Assistenza satellitare", attraverso l'utilizzo del dispositivo satellitare installato a bordo del veicolo.

Per poter fruire dei servizi di Assistenza satellitare previsti con il presente documento è condizione essenziale che l'Assicurato abbia fatto installare il dispositivo satellitare di rilevazione, fornito da Allianz S.p.A., secondo quanto previsto nella Sezione OPERATIVITA'.

Il dispositivo satellitare installato sul veicolo è di proprietà di Allianz S.p.A e viene concesso in comodato d'uso al Contraente.

Le garanzie ed i servizi, precisati al successivo Articolo 14 "Le prestazioni della copertura assicurativa", sono prestate dall'Impresa tramite la Centrale Operativa.

La copertura prevista dal presente documento può essere prestata per le seguenti tipologie di veicoli:

- autovetture ad uso privato (esclusi gli autotassametri, le autovetture adibite a scuola guida e le autovetture a noleggio/locazione, con o senza conducente);
- veicoli equiparati ad autovettura, quali veicoli ad uso promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture.

Sono esclusi e non possono usufruire della copertura assicurativa:

- veicoli di tipologia diversa;
- veicoli con diversa destinazione d'uso.

Condizioni di assicurazione

Art. 14 - Le prestazioni della copertura assicurativa

L'Impresa presta i servizi di Assistenza di seguito riportati tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Il servizio di assistenza prestato con la presente copertura assicurativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

A - Assistenza satellitare

B - Assistenza alla mobilità

C - Assistenza all'estero

D - Assistenza per furto del veicolo

E - Assistenza sanitaria per infortunio conseguente a incidente stradale

Ad eccezione dell'Assistenza satellitare, per cui le prestazioni assicurate sono erogate per il solo veicolo assicurato, le prestazioni sono estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurato con l'Impresa anche per il rischio statico.

A - ASSISTENZA SATELLITARE

(ASSISTENZA E SERVIZI PRESTATI A MEZZO DEL DISPOSITIVO SATELLITARE)

Le garanzie sono prestate a condizione che il dispositivo satellitare sia installato sul veicolo e sia funzionante secondo quanto previsto nella Sezione OPERATIVITA'.

Telesoccorso con localizzazione automatica GPS

Questo servizio consente agli occupanti del veicolo la possibilità di comunicare con la Centrale Operativa, attraverso l'impianto vivavoce installato sul veicolo, per richiedere un intervento di assistenza.

La Centrale Operativa localizza la posizione geografica del veicolo tramite GPS e comunica con il veicolo attraverso un segnale telefonico GSM.

In caso di incidente stradale la richiesta di assistenza può essere attivata:

- automaticamente, qualora il dispositivo satellitare misuri, attraverso l'accelerometro di cui è dotato, un impatto superiore a 2,05 g;
- a richiesta di uno degli occupanti del veicolo premendo l'apposito pulsante di chiamata a bordo del veicolo.

In caso di guasto del veicolo:

- a richiesta di uno degli occupanti del veicolo premendo l'apposito pulsante di chiamata a bordo del veicolo.

L'operatore della Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza o il segnale di avvenuto incidente, provvede ad attivare, se necessari, i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il veicolo.

La semplice attivazione dell'interfono di bordo, senza che l'operatore della Centrale Operativa riceva una conferma esplicita di assistenza da parte degli occupanti del veicolo oppure non riceva risposta ai numeri di telefono dichiarati dal Contraente, non dà luogo ad alcuno intervento ed è qualificata come falso allarme.

Limitatamente al caso di incidente stradale che abbia generato una richiesta automatica di assistenza, l'operatore della Centrale Operativa si attiva per l'invio in loco dei soccorsi utilizzando la localizzazione satellitare della posizione geografica del veicolo, anche nel caso in cui non sia possibile contattare gli occupanti del veicolo tramite l'interfono di bordo e/o i numeri di telefono dichiarati dal Contraente.

Qualora la localizzazione satellitare della posizione geografica del veicolo non sia disponibile, il soccorso per le persone o per il veicolo, sarà possibile solo se chi richiederà l'intervento di soccorso sarà in grado di indicare all'operatore della Centrale Operativa la propria posizione geografica.

Il servizio di telesoccorso con localizzazione automatica GPS, prestato a mezzo del dispositivo satellitare, non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

Consulenza medica

A richiesta di uno degli occupanti del veicolo premendo l'apposito pulsante di chiamata a bordo del veicolo è possibile ottenere:

- Consulenza telefonica medico-sanitaria (informazione ed orientamento telefonico)
Quando l'Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, la Centrale Operativa attiva il Servizio di assistenza medica per un consulto telefonico. **Il consulto non fornisce diagnosi o prescrizioni.**
- Consulenza telefonica pediatrica
Quando l'Assicurato necessita di un consiglio specialistico telefonico, può conferire tramite il Servizio di assistenza medica con uno specialista in Pediatria a sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. **Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.**

Trasmissione messaggi urgenti

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi in stato di necessità e nell'impossibilità di trasmettere ad altra persona un messaggio urgente, premendo l'apposito pulsante di chiamata a bordo del veicolo, potrà richiedere alla Centrale Operativa di effettuare tale comunicazione in propria vece.

Condizioni di assicurazione

Il servizio è prestato limitatamente a destinatari che abbiano una utenza telefonica, di rete fissa o mobile, italiana.

Il servizio viene prestato esclusivamente tramite telefono e resta esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa in merito al contenuto dei messaggi.

L'Impresa, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non inoltrare il messaggio qualora il contenuto dello stesso non abbia un linguaggio moderato, oppure sia osceno, scurrile od offensivo, secondo la comune morale, ossia, quando non si ravvisi un effettivo carattere di urgenza o necessità.

Localizzazione GPS vettura rubata

A seguito di furto o di tentato furto del veicolo indicato in Scheda tecnica di modulo, il dispositivo satellitare trasmette un segnale di allarme alla Centrale Operativa.

La Centrale Operativa, in caso di furto totale, assicura le seguenti prestazioni:

- a) la notifica all'Assicurato, tramite chiamata telefonica, di un possibile furto in atto che potrà avvenire
 - tramite la chiamata di un operatore della Centrale Operativa;
 - oppure
 - tramite chiamata telefonica automatica da parte di un operatore virtuale con messaggio automatico di avviso di un possibile furto in atto;
- b) l'avvio dell'azione di localizzazione geografica del veicolo dopo l'accertamento del furto.

Prima di attivare le procedure volte alla tracciatura del veicolo, la Centrale Operativa verificherà che non si tratti di un falso allarme:

- con la conferma immediata da parte dell'Assicurato in occasione di chiamata telefonica da parte di un operatore della Centrale Operativa;

oppure

- con la telefonata di conferma da parte dell'Assicurato a seguito del messaggio automatico da parte di operatore virtuale della Centrale Operativa (le modalità di conferma sono indicate nel messaggio automatico e nella sezione ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA).

A tale fine potrà essere verificata l'identità dell'Assicurato secondo le modalità di conferma previste.

La segnalazione di un furto può essere effettuata anche con chiamata diretta del Contraente alla Centrale Operativa in caso di necessità.

Qualora nel corso dell'annualità assicurativa venga superato il limite di dieci falsi allarme furto dovuti ad accensione del veicolo in assenza della chiave elettronica nell'abitacolo del veicolo, l'Impresa si riserva la facoltà di procedere, alla notifica di un possibile furto in atto, esclusivamente attraverso l'invio di un SMS al numero di telefono mobile principale indicato nella Scheda tecnica di modulo. La notifica a mezzo SMS al numero di telefono mobile principale indicato nella Scheda tecnica di modulo sarà applicata dal raggiungimento del limite di dieci falsi allarmi furto sino alla scadenza dell'annualità in corso. Ad ogni annualità successiva la Centrale Operativa procederà nuovamente alla notifica di un possibile furto in atto, tramite chiamata telefonica da parte di un operatore della Centrale Operativa, oppure tramite chiamata telefonica automatica da parte di operatore virtuale della Centrale Operativa, sino all'eventuale raggiungimento di ulteriori dieci falsi allarmi, e così per le annualità successive.

Nel caso di notifica di un possibile furto in atto attraverso l'invio di un SMS al numero di telefono mobile principale indicato nella Scheda tecnica di modulo, la Centrale Operativa non attiverà la procedura atta alla tracciatura del veicolo, sino alla conferma, da parte dell'Assicurato, del furto in atto. Tale conferma dovrà essere comunicata con le modalità indicate nello stesso SMS oppure nella Sezione ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA .

I dati relativi alla geolocalizzazione del veicolo vengono forniti esclusivamente alle autorità competenti che ne facessero richiesta .

B - ASSISTENZA ALLA MOBILITA'

Soccorso stradale

La presente garanzia opera in tutti i casi in cui il veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente e/o nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino del veicolo sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicina, tenendo a carico i relativi costi. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato Allianz Global Assistance al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto.

In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Condizioni di assicurazione

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

Invio officina mobile

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente garanzia "Soccorso Stradale."

La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile (uscita e manodopera) fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro; rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio.

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Montaggio e smontaggio catene da neve

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento (uscita e manodopera) fino ad un massimo di euro 150,00 per evento e per anno assicurativo.

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Rimborso taxi

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di euro 80,00 per evento.

Prenotazione alberghiera, ricerca numeri telefonici di prima necessità

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento in loco del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo.

La Centrale Operativa inoltre, qualora l'Assicurato ne faccia richiesta, provvede a fornire i recapiti di ristoranti, centri di noleggio auto, farmacie, negozi, che si trovino nella zona ove è avvenuto il traino.

Rimangono in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese alberghiere ed ogni altra spesa inerente la sosta forzata dovuta al traino del veicolo.

Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio - spese di soggiorno

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, **tenendo a carico della Società i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di euro 550,00 per evento.**

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio, così come previsto dal successivo punto "Autovettura sostitutiva per danni al veicolo", per un periodo massimo di due giorni.

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento fino a 4 giorni, con il limite massimo di euro 80,00 al giorno per persona e per evento.

Condizioni di assicurazione

Recupero del veicolo - rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, **il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera**, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato. In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il suddetto trasporto **con spese a carico della Società per un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro**. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

Invio di un autista professionista

La garanzia opera a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza. Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso che **le spese vive, quali carburante o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo**.

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- carta verde;
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- eventuali istruzioni circa la presenza di antifurto o altre dotazioni particolari del veicolo.

La Centrale Operativa non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sul veicolo.

Autovettura sostitutiva per danni al veicolo

La garanzia opera a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, **quando il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 8 ore di manodopera**, certificata, in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 cc.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, ove richiesta dall'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità dell'Autonoleggio selezionato dalla Centrale Operativa in accordo con l'Assicurato stesso, verrà fornita un'autovettura sostitutiva di tipo "familiare" e/o munita di apposito seggiolino per bambini.

Viene assegnato un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera, fino ad un massimo di sette giorni consecutivi.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

Nel solo caso di incidente:

- qualora le ore di manodopera certificate fossero superiori ad 8, l'Autovettura sostitutiva verrà erogata in base ai giorni di effettivo immobilizzo in officina (anziché in base alle ore di manodopera), **fermo restando il massimale di 7 giorni consecutivi** ;
- qualora le ore di manodopera certificate fossero inferiori ad 8, l'Autovettura sostitutiva verrà comunque erogata per un giorno, solo a condizione che il veicolo sia ricoverato per le necessarie riparazioni presso una carrozzeria convenzionata Allianz.

Condizioni di assicurazione

Autonoleggio - sconti e agevolazioni

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Centrale Operativa di Autonoleggio convenzionate in grado di offrirgli tariffe speciali e condizioni agevolate. Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso.

C - ASSISTENZA ALL'ESTERO

Invio di pezzi di ricambio

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Anticipo di cauzione penale

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e **per conto dell'Assicurato la cauzione fino all'importo massimo di euro 6.000,00**, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, **la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di euro 500,00 per sinistro. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

D - ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo.

L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, **comunque non superiore a 2000 cc**, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, **per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti.**

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo.

Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate al punto B "Assistenza alla mobilità".

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di euro 80,00 per evento**. La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

Disbrigo pratiche furto

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Condizioni di assicurazione

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi Allianz Global Assistance a richiedere i documenti;
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio

La garanzia opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo in caso di viaggio al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato. La Società rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, fino alla concorrenza del massimale di euro 150,00 per evento e per anno assicurativo. Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.

La garanzia non opera nei seguenti casi:

- danni agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone in viaggio con lui;
- qualora il veicolo al momento del sinistro non fosse regolarmente chiuso a chiave oppure non fosse parcheggiato, dalle ore 20.00 alle 7.00, in una autorimessa custodita.

E - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE

Le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

Rimborso spese di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a euro 200,00 per evento. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

Rimpatrio/rientro sanitario

Qualora, le condizioni dell'Assicurato, a giudizio del medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico della Società i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con il Servizio di assistenza della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in sua vece.

Aiuto Familiare

Quando l'Assicurato, in conseguenza di ricovero ospedaliero causato da infortunio a seguito di incidente stradale, sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un aiuto domestico durante il periodo di ricovero o nei primi 30 giorni successivi alla dimissione, la Centrale Operativa provvede ad inviargli a domicilio una colf, baby sitter o badante secondo necessità, tenendo a proprio carico la relativa spesa **per un massimo di 5 giorni e fino a 6 ore al giorno per ogni evento.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile fornire il Servizio di Aiuto Familiare, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato, **fino ad un massimo di euro 500,00 dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.**

Condizioni di assicurazione

Assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 48 ore o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore.

Inoltre, in caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, **con spese di soggiorno a carico della Società fino a 10 giorni, col limite massimo di euro 80,00 al giorno.**

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Art. 15 - Le esclusioni della copertura assicurativa

Sono escluse le prestazioni di seguito specificate e si precisa che le disposizioni integrano le eventuali limitazioni, esclusioni e precisazioni contenute nei diversi articoli della normativa.

a) Limitazioni e precisazioni relative a tutte le garanzie

L'assicurazione non è operante nel caso di:

- disposizioni di legge o amministrative sopravvenute;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- dolo del Contraente;
- guerre, terremoti ed in genere per tutti gli eventi con caratteristiche di calamità naturali;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, sommosse, terrorismo, vandalismo e rivoluzioni.

b) Limitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni Assistenza

Il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:

- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- suicidio o tentato suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Nel caso in cui il proprietario del veicolo abbia già in corso di validità analoghe garanzie assistenza, in altro contratto sottoscritto con l'Impresa, i massimali previsti dal presente contratto di assicurazione si intendono raddoppiati.

c) Limitazioni e precisazioni relative alla garanzia Assistenza Satellitare

L'Impresa non è responsabile e non potrà essere chiamata a rispondere, per l'interruzione o la limitazione delle prestazioni, nel caso di:

- mancato rispetto, totale o parziale, di uno o più obblighi tra quelli previsti nella Sezione OPERATIVITA' come, a titolo esemplificativo, l'installazione, riparazione e/o ogni altro intervento effettuato sul dispositivo, o su parte di esso, non eseguito da un installatore indicato dall'Impresa;
- qualsiasi intervento di riparazione effettuato sul veicolo che abbia come conseguenza il non corretto funzionamento del dispositivo;
- sinistro che abbia causato il guasto o il danneggiamento del dispositivo, tale da rendere impossibile la trasmissione del segnale elettronico e/o telefonico;
- errori o differenza tra i dati e le generalità riportate nel contratto nella Scheda tecnica di modulo e quelli effettivi (a titolo di esempio: caratteristiche del veicolo, dati anagrafici del Contraente, recapiti telefonici);
- mancato funzionamento, totale o parziale, della costellazione GPS e/o della rete GSM che consentono la localizzazione e/o la comunicazione con il veicolo su cui è installato il dispositivo satellitare;
- impossibilità di geolocalizzare il veicolo assicurato, quando si trova in situazioni che rendono impossibile la trasmissione del segnale GPS e/o della rete GSM come ad esempio tunnel, garage, parcheggi sotterranei;
- inesattezze nella geolocalizzazione derivanti dalla cartografia utilizzata al fine di prestare il servizi assicurati;
- mancato o ritardato intervento dei soccorsi non dipendente dall'Impresa.

Condizioni di assicurazione

Art. 16 - La validità territoriale

La copertura assicurativa vale per gli stati indicati nell'allegato "Validità territoriale" emesso unitamente al presente documento .

Al rinnovo del contratto l'Impresa ha la facoltà di modificare la validità territoriale con l'emissione di un nuovo allegato.

Le eventuali variazioni dell'allegato sono comunicate al Contraente prima della scadenza annuale del contratto, ovvero, in mancanza di comunicazioni le condizioni restano invariate.

Fermo quanto previsto dall'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" della Sezione CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, il **Contraente con il rinnovo del contratto accetta le eventuali variazioni indicate nell'allegato "Validità territoriale"** e le nuove condizioni saranno efficaci per l'annualità successiva, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.

OPERATIVITA'

DISPOSITIVO SATELLITARE

Il dispositivo satellitare è lo strumento che permette la geolocalizzazione del veicolo tramite segnale GPS e la comunicazione GSM tra il veicolo e la centrale dei servizi satellitari di Allianz S.p.A. e la Centrale Operativa.

Inoltre, esso rileva ulteriori informazioni relative alla circolazione dello stesso veicolo, quali velocità, tracciamento dei percorsi effettuati, percorrenze chilometriche, direzione di marcia, accelerazioni e decelerazioni, in conseguenza di eventuali urti, data e orario delle rilevazioni.

Art. 17 - Comodato

L'Impresa concede in comodato al Contraente il dispositivo satellitare, gli estremi identificativi del quale sono riportati nel Certificato di installazione. La proprietà del dispositivo rimane, come per legge, della medesima Impresa. Esso dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità indicate nel presente documento ed in conformità a quanto previsto dal medesimo.

Il comodato ha inizio con l'installazione del dispositivo sul veicolo da parte di un installatore autorizzato ed ha una durata pari a quella del contratto assicurativo; il Contraente si impegna a far disinstallare il dispositivo alla cessazione, dovuta a qualsiasi causa, del medesimo contratto nonché in caso di variazione del veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo. La stessa Impresa avrà comunque il diritto di sostituire, a suo insindacabile giudizio, il dispositivo già concesso in comodato con altro equivalente durante la vigenza del contratto assicurativo.

Il Contraente si obbliga a conservare e custodire del dispositivo con cura e massima diligenza, a destinarlo esclusivamente all'uso sopra previsto ed a restituire il dispositivo stesso, al termine del comodato, nello stato attuale, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Il dispositivo può essere installato su di un veicolo non di proprietà del Contraente esclusivamente se lo stesso è indicato sulla Scheda tecnica di modulo.

Il Contraente, in tutti i casi di mancata riconsegna del dispositivo, è tenuto pagare all'Impresa a titolo di risarcimento danni, le somme indicate nell'allegato "Costi non assicurativi".

Limitatamente al caso di furto totale del veicolo senza ritrovamento, l'Impresa rinuncia alla richiesta di risarcimento nei confronti del Contraente sempreché, unitamente alla denuncia di furto del veicolo, sia stata prodotta anche la denuncia di furto del dispositivo satellitare che il Contraente aveva in comodato d'uso.

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Codice Civile che disciplinano il comodato (Articoli dal 1803 al 1812).

Art. 18 - Installazione

L'installazione del dispositivo è obbligatoria e deve essere effettuata da un installatore autorizzato dall'Impresa **entro il termine indicato nella Scheda tecnica di modulo.**

In caso di mancata installazione entro detto termine, se riconducibile a responsabilità dell'Assicurato, come nel caso di:

- non reperibilità all'indirizzo o ai recapiti telefonici indicati nella Scheda Tecnica di Modulo;
- ritardata o mancata installazione non dovuta a causa di forza maggiore o di grave e giustificato impedimento;
- rifiuto di installazione dovuto a qualsiasi causa;
- rinvio della data di installazione non autorizzato dall'Impresa;

l'Impresa ha diritto di recedere dalla presente copertura assicurativa. Il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata di premio successiva al preavviso.

La mancata installazione del dispositivo genera i seguenti effetti:

- la copertura assicurativa viene annullata e cessa la sua validità nei tempi e modi sopra descritti;
- il pagamento del premio, o delle rate di premio, per il periodi successivi è interrotto;
- l'impresa si riserva la facoltà di concedere l'acquisto di polizze analoghe alla presente perdita del diritto a qualsiasi forma di agevolazione (ad esempio sconti, riduzione franchigie ecc.) concessa su altra polizza in virtù della stipula della presente copertura assicurativa;
- non è previsto alcun rimborso del premio pagato sino a quel momento.

Ad installazione effettuata il **Contraente si obbliga a ritirare il Certificato di Installazione** sottoscritto dall'installatore.

I costi di prima installazione del dispositivo sono a carico dell'Impresa limitatamente ad una sola volta per intestatario al PRA del veicolo assicurato.

Condizioni di assicurazione

I costi di prima installazione sono a carico dell'Impresa anche per ulteriori veicoli dello stesso intestatario al PRA, assicurati successivamente al primo, a condizione che i precedenti contratti siano ancora in essere, ovvero, nel caso di sostituzione del veicolo assicurato, **i costi per cambio del veicolo (disinstallazione e reinstallazione del dispositivo), sono a carico del Contraente.**

Le prestazioni di Assistenza satellitare, dipendenti dal dispositivo, saranno operanti a partire dalle ore 24 del giorno successivo a quello dell'installazione.

Qualora il Contraente non provveda all'installazione del dispositivo saranno operanti le limitazioni previste nel successivo Articolo 23 "Adempimenti".

Art. 19 - Guasto o malfunzionamento

Il guasto o il malfunzionamento del dispositivo satellitare sono, di norma, rilevati automaticamente e comunicati anche al Contraente.

Il Contraente, ricevuta dall'Impresa la comunicazione del guasto o del malfunzionamento del dispositivo, ha l'obbligo di provvedere alla riparazione in uno dei centri autorizzati dall'Impresa e di far aggiornare e sottoscrivere il Certificato di Installazione.

Qualora il guasto del dispositivo risulti tale da non poter essere riparato, quest'ultimo potrà essere sostituito con uno analogo o di pari efficienza.

Effettuata la riparazione o la sostituzione del dispositivo, le prestazioni di Assistenza satellitare, saranno operanti a partire dalle ore 24 del giorno successivo a quello della riparazione o della sostituzione.

I costi di disinstallazione e installazione, rispettivamente del dispositivo guasto e del dispositivo sostitutivo, nonché il costo del nuovo dispositivo, sono a carico dell'Impresa esclusivamente quando dovute a difetto del dispositivo stesso o della sua installazione.

I costi di sostituzione o di riparazione, sono a completo carico del Contraente nel caso di guasto o malfunzionamento riconducibile a manomissioni o interventi effettuati al di fuori della rete di installatori autorizzati dall'Impresa o ad eventi esterni, diretti o indiretti, che abbiano avuto come conseguenza il guasto o il malfunzionamento stesso.

Qualora il Contraente rilevi la presenza di un eventuale guasto o malfunzionamento del dispositivo, ha l'obbligo di informarne l'Impresa nel più breve tempo possibile al fine di consentire un tempestivo intervento di controllo.

Qualora il Contraente non provveda alla segnalazione di un guasto del dispositivo oppure alla sua riparazione, saranno operanti le limitazioni previste dal successivo Articolo 23 "Adempimenti".

Art. 20 - Controllo

L'Impresa si riserva la facoltà di richiedere al Contraente, in qualsiasi momento, un controllo del dispositivo al fine di verificarne il corretto funzionamento.

Il Contraente, ricevuta la richiesta di controllo da parte dell'Impresa, ha l'obbligo di far controllare il dispositivo in uno dei centri autorizzati e far aggiornare e sottoscrivere il Certificato di Installazione.

Qualora il Contraente non provveda ad effettuare il controllo del dispositivo, saranno operanti le limitazioni previste dal successivo Articolo 23 "Adempimenti".

Effettuato il controllo e l'eventuale riparazione o sostituzione del dispositivo, le prestazioni di Assistenza satellitare, saranno di nuovo operanti a partire dalle ore 24 del giorno successivo a quello della riparazione o della sostituzione.

E' facoltà del Contraente, contattando la Centrale Operativa, concordare ed effettuare eventuali verifiche del dispositivo presso l'installatore per il corretto funzionamento, a seguito di:

- operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo, ordinarie o straordinarie anche se non intervenute direttamente sul dispositivo, svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati;
- sinistro o furto;
- eventi che possano aver causato malfunzionamenti e/o danneggiamenti al dispositivo.

I costi relativi agli interventi di controllo, escludendo i costi di eventuali riparazioni o sostituzioni per i quali si applica quanto previsto dall'Articolo 18 "Guasto o malfunzionamento", sono indicati nell'allegato "Costi non assicurativi" e saranno a carico di chi avrà richiesto il controllo.

Art. 21 - Corretto funzionamento

Al fine di garantire il corretto funzionamento del dispositivo, il Contraente, è tenuto ai seguenti obblighi:

- prima di ritirare il veicolo, di verifica con l'installatore dell'avvenuta installazione e l'effettiva attivazione del dispositivo;
- non disattivare il dispositivo, di mantenerlo efficiente e regolarmente funzionante per l'intera durata del contratto assicurativo;
- comunicare tempestivamente all'Impresa eventuali modifiche ai propri dati anagrafici e recapiti telefonici, atti a consentire la sua identificazione e reperibilità per la corretta gestione del servizio; comunicare all'Impresa la presenza di eventuali situazioni o eventi che possano avere, anche solo potenzialmente, compromesso il corretto funzionamento del dispositivo.

Qualora il Contraente non ottemperi a quanto sopra elencato, saranno operanti le limitazioni previste dal successivo Articolo 23 "Adempimenti".

Condizioni di assicurazione

Art. 22 - Disinstallazione

La disinstallazione del dispositivo è obbligatoria in ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale e di variazione del veicolo.

In caso di disdetta, secondo quanto previsto all'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" della Sezione CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, le spese di disinstallazione saranno a carico di chi eserciterà tale facoltà.

Le spese di disinstallazione, indicate nell'allegato "Costi non assicurativi", sono sempre a carico del Contraente nei seguenti casi di:

- disdetta del Contraente (Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" della Sezione CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE);
- interruzione del rapporto contrattuale per mancato pagamento del premio (Articolo 1 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" e Articolo 6 "Adeguamento del premio" della Sezione CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE);
- variazione del rischio assicurato (Articolo 4 "Variazione del rischio" della Sezione CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE);
- mancato rispetto di uno o più degli adempimenti previsti nella presente Sezione OPERATIVITA';
- esercizio del diritto di ripensamento (Articolo 6 "Diritto di ripensamento" della Sezione CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE).

Il Contraente si obbliga, nel caso di alienazione del veicolo assicurato, a far disinstallare preventivamente il dispositivo.

In ogni altro caso, entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto, il Contraente ha l'obbligo di recarsi presso un installatore convenzionato e far disinstallare il dispositivo, trascorso tale termine l'impresa potrà esercitare i propri diritti per il recupero del dispositivo.

Con la risoluzione del rapporto assicurativo, a qualsiasi causa intervenuta, senza che sia stata effettuata l'operazione di disinstallazione, il dispositivo è reso inutilizzabile elettronicamente.

Art. 23 - Adempimenti

L'inosservanza degli obblighi previsti nella presente sezione determina gli effetti di seguito indicati.

Premesso che le garanzie previste nell'Articolo 14 "Le prestazioni della copertura assicurativa" (A - Assistenza satellitare, Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA) dipendono inescindibilmente dal funzionamento del dispositivo satellitare installato sul veicolo, nei casi di inadempimento dovuti in particolare a:

- mancata prima installazione del dispositivo satellitare, dovuta a responsabilità riconducibile all'Assicurato;
- mancata verifica del dispositivo satellitare a seguito di guasto, controllo, malfunzionamento entro 30 giorni dalla richiesta dell'Impresa;
- mancata segnalazione di guasti;
- disattivazione del dispositivo per mancata manutenzione;
- mancata comunicazione di eventi che possano aver compromesso il corretto funzionamento del dispositivo satellitare;

L'Impresa ha diritto di limitare le prestazioni di Assistenza alle sole che non dipendono dal dispositivo.

Si precisa che, limitatamente al tempo necessario per provvedere all'installazione ed alla mancata o non corretta comunicazione dei dati anagrafici oppure recapiti telefonici da parte del Contraente, l'Impresa è impossibilitata all'erogazione delle prestazioni di cui all'Articolo 13 "Le prestazioni della copertura assicurativa" (A - Assistenza satellitare della Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per permettere l'intervento immediato di AWP Service Italia S.c.a.r.l., l'Assicurato deve comunicare con la Centrale Operativa tramite:

- | | |
|---|--|
| ■ Utilizzo del dispositivo satellitare | (solo per le garanzie di assistenza satellitare) |
| ■ Linea Verde | 800 115 618 |
| ■ Telefono (anche per chiamate dall'estero) | + 39 02 266 09 816 |
| ■ Fax | + 39 02 706 30 091 |

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama (quando richiesto);
- eventuale recapito telefonico.

Condizioni di assicurazione

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP Service Italia S.c.a r.l.
Casella Postale 302
Via Cordusio 4
20123 Milano (Mi)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

Salvo le limitazioni previste nelle singole prestazioni, le garanzie previste all'articolo 14 "Le prestazioni della copertura assicurativa" della sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, con esclusione della garanzia A - Assistenza satellitare, sono prestate nei seguenti paesi:

Stati dell'Unione Europea
Città del Vaticano
Islanda
Norvegia
Principato di Monaco
Principato di Andorra
Repubblica di San Marino
Svizzera

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde della polizza di Responsabilità Civile della Circolazione Stradale del veicolo assicurato in polizza, non siano barrate.

Per la garanzia A - Assistenza Satellitare, sono operanti nei seguenti paesi:

Austria
Belgio
Bulgaria
Danimarca
Città del Vaticano
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna
Svezia
Regno Unito
Principato di Andorra
Principato di Monaco
Repubblica di San Marino
Svizzera

Limitatamente a Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e Norvegia, il servizio di Telesoccorso con localizzazione automatica GPS è operante esclusivamente per i servizi di assistenza per il veicolo.

Le garanzie previste all'articolo 14 "Le prestazioni della copertura assicurativa" della sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA della sezione Assistenza satellitare, si intendono operanti alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legislazioni vigenti in ogni singolo paese.

Costi non assicurativi

Ad integrazione di quanto indicato nella sezione "Condizioni Generali di Assicurazione" della presente polizza, si prende atto tra le parti dei costi non assicurativi che sono a carico del Contraente come di seguito specificati:

		Costi in Euro al netto IVA	Aliquota IVA 22%	Costi in Euro IVA inclusa	
Cambio del veicolo assicurato (disinstallazione e reinstallazione dell'impianto)		99,17	21,82	120,99	Da pagare direttamente all'installatore
Disinstallazione finale	Disdetta dell'Assicurato, alienazione del veicolo (escluso il caso di cambio del veicolo assicurato)	49,26	10,84	60,10	Da pagare direttamente all'installatore
Controllo della funzionalità dell'impianto (senza riparazione)	Se richiesto dall'Assicurato	6,28	1,38	7,66	Da pagare direttamente all'installatore
Riparazione per guasto dell'impianto causato, ad esempio, da danneggiamento o manomissione dell'Assicurato (compresa l'eventuale sostituzione dell'Impianto)	Il costo della riparazione è variabile a seconda dell'entità del guasto, con il massimo del valore indicato a lato	258,35	56,84	315,19	Da pagare direttamente all'installatore
Entità del risarcimento per mancata riconsegna, distruzione, danneggiamento dell'impianto	Entro il primo anno Entro il secondo anno Entro il terzo anno Entro il quarto anno Oltre il quarto anno	200,00 170,00 140,00 110,00 80,00	- - - - -	200,00 170,00 140,00 110,00 80,00	Da pagare direttamente all'Impresa
Chiave elettronica sostitutiva	Optional a richiesta	41,65	9,16	50,81	Da pagare direttamente all'installatore

I prezzi indicati potrebbero essere soggetti a variazioni imputabili all'aumento/decremento dell'aliquota IVA applicabile alle fattispecie indicate; in tali ipotesi, deve fin d'ora intendersi che il relativo onere/beneficio verrà per intero imputato/riconosciuto al cliente.

Con la sottoscrizione del presente allegato, il Contraente si obbliga a tenere a proprio carico i costi sopra descritti e si impegna a corrisponderli secondo le indicazioni fornite dall'Impresa.

In aggiunta, sono offerti gratuitamente i seguenti servizi, fruibili attraverso la sezione dedicata ai servizi telematici dell'area personale Clienti Allianz:

- **Report superamento velocità:** offre la possibilità di impostare una soglia di velocità dell'autovettura e di registrarne il superamento;
- **Avviso superamento velocità:** offre la possibilità di ricevere sul numero di telefono cellulare indicato, con un massimo di 5 avvisi per annualità assicurativa, la comunicazione dell'avvenuto superamento della soglia di velocità impostata.

La presente offerta gratuita di Allianz S.p.A. non contempla ulteriori eventuali costi, quali ad esempio roaming e connessione internet.

Validità territoriale - Emergenze alla guida

Salvo le limitazioni previste nelle singole prestazioni, le garanzie previste all'articolo 13 "Le prestazioni della copertura assicurativa" della sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, con esclusione della garanzia A - Assistenza satellitare, sono prestate nei seguenti paesi:

Stati dell'Unione Europea
Città del Vaticano
Islanda
Norvegia
Principato di Monaco
Principato di Andorra
Repubblica di San Marino
Svizzera

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde della polizza di Responsabilità Civile della Circolazione Stradale del veicolo assicurato in polizza, non siano barrate.

Per la garanzia A - Assistenza Satellitare, sono operanti nei seguenti paesi:

Austria
Belgio
Bulgaria
Danimarca
Città del Vaticano
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna
Svezia
Regno Unito
Principato di Andorra
Principato di Monaco
Repubblica di San Marino
Svizzera

Limitatamente a Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e Norvegia, il servizio di Telesoccorso con localizzazione automatica GPS è operante esclusivamente per i servizi di assistenza per il veicolo.

Le garanzie previste all'articolo 13 "Le prestazioni della copertura assicurativa" della sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA della sezione Assistenza satellitare, si intendono operanti alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legislazioni vigenti in ogni singolo paese.